

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6532 del 22/11/2024
Oggetto	ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 PER ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE TELAI E CASSONETTI SERRAMENTI IN COMUNE DI CAORSO - DITTA: FANZINI S.R.L. DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6799 del 22/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventidue NOVEMBRE 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 PER ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE TELAI E CASSONETTI SERRAMENTI IN COMUNE DI CAORSO - DITTA: FANZINI S.R.L.

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di Arpae, P85008/ER Rev. 3 del 04/06/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n° 59/2013, dalla ditta FANZINI S.R.L. (C.F. 01613980331), con sede legale in Caorso – via Dante Alighieri n. 5/A, trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Caorso in data 10/06/2024 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 106262, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di *"fabbricazione telai e cassonetti serramenti"*, svolta

nello stabilimento sito in via Dante Alighieri n. 5/A – Caorso, comprendente il seguente titolo in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- la documentazione a completamento, richiesta per il perfezionamento dell'istanza, trasmessa dalla ditta in data 5/08/2024 e acquisita al prot. Arpae n. 142551;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 153039 del 23/08/2024;

Considerato che:

- non avendo il SUAP, in relazione all'istanza di che trattasi, rilevato la necessità di acquisire ulteriori titoli oltre all'AUA e ricorrendo le condizioni di cui al comma 7 dell'art.4 del DPR 59/2013, questa Agenzia, con nota prot. n. 153810 del 26/08/2024, ha indetto la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90, in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- nell'ambito della Conferenza di Servizi, in data 9/09/2024, con prot. Arpae n. 161689, sono state richieste alla ditta integrazioni documentali, sospendendo i termini del procedimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 c.7 della L.241/90 (fino alla presentazione delle integrazioni e comunque non oltre il tempo assegnato di 20 giorni), e comunicando che la mancata trasmissione delle integrazioni nei termini indicati avrebbe comportato l'applicazione di quanto previsto dalla L. 241/90 per la conclusione negativa della Conferenza;
- con prot. n. 169869 del 20/09/2024 è stato prorogato, su richiesta della ditta, il termine per la trasmissione delle integrazioni, fissandolo al 10/10/2024;
- in data 9/10/2024 (prot. Arpae n. 182379) è pervenuta la documentazione integrativa richiesta da questa Agenzia con nota prot. n. 161689/2024;
- poiché l'esame della documentazione integrativa trasmessa ha evidenziato numerose carenze e incongruenze, tali da non consentire di procedere con una compiuta istruttoria nel merito, con nota prot. Arpae n. 186442 del 16/10/2024 è stato concesso alla ditta un ulteriore termine per fornire i necessari chiarimenti;
- in data 31/10/2024 (prot. Arpae n. 197572) la ditta ha dato riscontro, nel termine fissato, alla nota prot. Arpae n. 186442 del 16/10/2024;

Atteso che tale ulteriore documentazione prodotta dalla ditta risulta ampiamente imprecisa e incoerente, e non consente di risolvere le numerose incongruenze tecniche dettagliatamente descritte nella succitata nota prot. n. 186442/2024, e, in particolare:

- i. non è univocamente definita la funzione di E3: viene precisato che sarebbe dedicata sia al taglio di polistirolo e legno sia al taglio del solo legno;
- ii. non risulta indicata la portata di E3 macchine da taglio, e non risulta giustificato un valore di concentrazione di polveri inferiore a 3 mg/Nm³, in particolare se si considera l'assenza di un sistema di abbattimento;
- iii. per il punto di emissione E3, non viene fornita la sezione del camino;
- iv. le sezioni di E1 ed E2, riportate nel quadro riassuntivo (250 m² per E1 e 600 m² per E2, valori alquanto improbabili) o desumibili dalla scheda C2.1 (250 mm per E1, valore che, se fosse il diametro, corrisponderebbe ad un sezione di 0,049 m²), non sono coerenti con quelle indicate nelle caratteristiche dei sistemi di abbattimento (250 m² per E1 e 0,3 m² per E2);
- v. l'altezza di E1 non è definita univocamente (9 m nel quadro riassuntivo e 9,3 m nella scheda C2.1);
- vi. dalla planimetria non si comprende se la canalizzazione "tubazione A" colorata in giallo convogli gli inquinanti ad E3 o se generi una ulteriore emissione convogliata; nella tavola risulta altresì una canalizzazione "tubazione B" con scarico in atmosfera di cui non è precisata la funzione;
- vii. in merito alla carteggiatrice Tecnolegno, non è stata analizzata la convogliabilità alla luce delle migliori tecniche disponibili: il proponente si è limitato a produrre documentazione tecnica da cui non è possibile desumere la quantità di inquinanti che saranno immessi in ambiente di lavoro e da

cui genereranno emissioni diffuse in atmosfera (nella documentazione tecnica, al paragrafo 3.2 FILTRI, oltre a mancare la concentrazione garantita, viene indicato che “i cicloni della serie IFCC-MC sono equipaggiati con filtri a cartuccia con diverse classi di efficienza”, senza l’individuazione del filtro scelto, e viene riportato un sottoparagrafo dedicato a filtri a maniche, rendendo indeterminata la scelta tecnica adottata);

- viii. dalle caratteristiche dei sistemi di abbattimento di E1 ed E2, emergono valori di portata incongruenti con quelli riportati nella scheda C2.1:
- la portata specificata nella scheda C2.1 per E1 è pari a 13200 Nm³/h, corrispondente a 20°C a circa 14167 m³/h, superiore a quella indicata in 13910 m³/h come massima di progetto per i filtri a pannello;
 - la portata specificata nella scheda C2.1 per E2 è pari a 15000 Nm³/h, corrispondente a 20°C a circa 16098 m³/h, superiore a quella indicata in 15823 m³/h come massima di progetto per il ciclone;
- ix. la superficie del filtro a pannelli indicata per E1 in 9,502 m² risulta in apparente contrasto con le dimensioni dei pannelli 4000x600 ed il loro numero (12 pannelli): non è, quindi, chiara la disposizione dei filtri (più strati in serie?);

Evidenziato che:

- la risoluzione delle numerose criticità evidenziate nelle sopra citate richieste di documentazione integrativa, è da ritenersi elemento necessario ed essenziale, ai fini istruttori, per la decisione da assumere oggetto della Conferenza di Servizi e per la positiva conclusione del procedimento di autorizzazione;
- il mancato puntuale riscontro da parte della ditta FANZINI S.R.L. a dette richieste di integrazioni, in considerazione delle numerose carenze riscontrate, in relazione alla matrice emissioni in atmosfera, sia nella documentazione allegata all’istanza che in quella integrativa successivamente trasmessa, nonché della rilevanza dei chiarimenti e delle specifiche tecniche evidenziati da questa Agenzia, non consente a questa autorità procedente e agli altri enti interessati di svolgere una compiuta istruttoria dell’istanza presentata e di rendere le proprie determinazioni nei termini stabiliti dalla L. n. 241/1990 nell’ambito della Conferenza di Servizi, appositamente indetta per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo in oggetto;
- per le motivazioni sopra riportate, questo SAC, competente all’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale, a salvaguardia dell’interesse pubblico di tutela dell’ambiente dall’inquinamento ex D.lgs.152/2006, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di emissioni in atmosfera, non può procedere con la positiva conclusione del procedimento per il rilascio dell’AUA;

Precisato che tutto quanto sopra riportato costituisce motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza di cui trattasi;

Ritenuto, in relazione all’istruttoria tecnica condotta da questo Servizio (rif. Attività n.3, 6, 13 e 16 - Sinadoc 21822), per quanto sopra dettagliatamente riportato, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l’adozione della Determinazione di conclusione negativa della Conferenza di Servizi indetta con nota prot. n. 153810 del 26/08/2024, e, conseguentemente, di rigetto dell’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ex art. 4 D.P.R. 59/2013 presentata in data 10/06/2024 prot. Arpae n. 106262 (e successivamente perfezionata in data 5/08/2024 prot. Arpae n. 142551) dalla ditta FANZINI S.R.L. (C.F. 01613980331) con sede legale in Caorso – via Dante Alighieri n. 5/A, per l’attività di “*fabbricazione telai e cassonetti serramenti*” svolta nello stabilimento sito in via Dante Alighieri n. 5/A – Caorso;

Richiamati:

- l’art. 14 bis comma 5 della L. 241/90 in base al quale la determinazione di conclusione negativa della Conferenza produce gli effetti della comunicazione di cui all’art. 10 bis della citata Legge;
- gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;
- la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di Arpae, P85008/ER Rev. 3 del 04/06/2024 “Autorizzazione Unica Ambientale”;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024, alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Su proposta della Responsabile del Procedimento

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

la determinazione di conclusione negativa della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, relativa all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ex art. 4 D.P.R. 59/2013 presentata in data 10/06/2024 prot. Arpae n. 106262 (perfezionata in data 5/08/2024 prot. Arpae n. 142551) dalla ditta FANZINI S.R.L. (C.F. 01613980331) con sede legale in Caorso – via Dante Alighieri n. 5/A, per l'attività di *“fabbricazione telai e cassonetti serramenti”* svolta nello stabilimento sito in via Dante Alighieri n. 5/A – Caorso;

DETERMINA

1. di dare atto che:

- 1) la presente determinazione di conclusione negativa della Conferenza produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis della L. 241/90. Entro il termine di dieci giorni dalla notifica della presente determinazione, la Ditta richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La notifica sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo del presente punto;
- 2) questo Servizio quale autorità procedente e competente trasmetterà alle altre Amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate dalla Ditta richiedente nel termine di cui al punto 1). Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza;
- 3) qualora nel termine previsto al punto 1) la ditta richiedente non presenti osservazioni, la presente determinazione di conclusione negativa della Conferenza di Servizi decisoria produce l'effetto del rigetto della domanda di AUA;
- 4) l'esercizio dell'attività di uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione comporta l'applicazione dell'art. 279 del D.Lgs. 152/2006;
- 5) il presente provvedimento viene redatto in originale “formato elettronico”, sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

2. di trasmettere in forma telematica la presente Determinazione alle amministrazioni e ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, che entro 10 gg dalla ricezione potranno proporre opposizione ai sensi dell'art. 14-quinquies della L. 241/90 ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;

3. di rendere noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione Unità organizzativa “AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia” - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE, adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari

*Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.